



Quinta fase di riapertura

Documento dell'11 giugno 2021 per la consultazione dei Cantoni in relazione alla quinta fase di riapertura

1. Premessa

In considerazione dell'evoluzione epidemiologica positiva e del progresso nella copertura vaccinale della popolazione, il Consiglio federale prende in considerazione un'ulteriore ampia fase di riapertura per la fine di giugno. Nell'ambito di questa riapertura è previsto inoltre per la prima volta l'impiego del certificato COVID per persone vaccinate, guarite e risultate negative al test¹. È necessario tenere conto del fatto che gli effetti dell'ultima fase di riapertura attuata il 31 maggio 2021 non sono ancora noti. Le presenti proposte e le relative riaperture in tutti gli ambiti della vita sono possibili solo a condizione che prosegua l'evoluzione favorevole della situazione pandemica. Come già accaduto per le precedenti fasi di riapertura, il Consiglio federale si riserva di modificare il pacchetto di provvedimenti in base all'evolvere della situazione.

In aggiunta a diverse misure di allentamento, si vuole rendere possibile la dispensazione di test autodiagnostici al di fuori delle farmacie. Sono inoltre necessarie modifiche alla tariffazione dei test. Insieme a questa proposta, il Consiglio federale sottopone ai Cantoni la modifica delle disposizioni di entrata in Svizzera, i cui adeguamenti comportano notevoli agevolazioni nel traffico internazionale viaggiatori e di conseguenza anche un aumento del rischio epidemico.

2. Riaperture proposte

Obbligo della mascherina e limitazioni della capienza

Decade di principio l'obbligo della mascherina nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico (cfr. anche le spiegazioni per i singoli ambiti). Si rinuncia all'obbligo di indossare la mascherina anche nelle zone all'aperto riservate ai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici (p. es. su battelli e seggiovie) e nelle aree esterne di stazioni ferroviarie e fermate. L'obbligo di indossare la mascherina decade dunque anche nello spazio pubblico. Restano tuttavia valide le raccomandazioni dell'UFSP, ovvero che se possibile deve ancora essere rispettata la distanza minima di 1,5 metri e la mascherina va indossata nelle situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza.

Il disciplinamento della limitazione della capienza deve essere ulteriormente semplificato e ove possibile uniformato. Se nei luoghi chiusi si indossa la mascherina, nella maggior parte dei casi ora devono essere calcolati solo 4 m² per persona. Se non si può portare la mascherina, restano in vigore i 10 m² per persona.

Strutture della ristorazione e bar

Nei *luoghi chiusi* delle strutture della ristorazione possono ora sedersi 6 persone per tavolo. Come in precedenza vige l'obbligo di stare seduti durante la consumazione e devono essere registrati i dati di contatto. Anche la mascherina resta obbligatoria, tranne quando gli ospiti sono seduti al tavolo.

¹ Cfr. anche la scheda informativa sugli ambiti di applicazione del certificato COVID consultabile su www.ufsp.admin.ch > Coronavirus > Certificato COVID



Nelle *aree esterne*, la limitazione delle dimensioni del gruppo di ospiti e l'obbligo di stare seduti durante la consumazione decadono. È ancora necessario registrare i dati di contatto. I gruppi di ospiti non si dovrebbero mescolare.

Se l'accesso è limitato a persone con certificato COVID valido, gli ospiti non sono più soggetti a limitazioni, sia nei luoghi chiusi, sia nelle aree esterne. Per il personale di servizio restano in vigore i principi STOP (incl. l'obbligo della mascherina in caso di contatto con i clienti nei luoghi chiusi).

Discoteche e sale da ballo

Discoteche e sale da ballo possono riaprire se l'accesso è limitato a persone con certificato COVID valido e se sono presenti al massimo 250 persone contemporaneamente. Si può rinunciare a indossare la mascherina, ma occorre registrare i dati di contatto degli ospiti.

Manifestazioni

Manifestazioni con accesso senza certificato COVID (non grandi manifestazioni)

Per manifestazioni in cui non è richiesto il certificato COVID, sono proposte le seguenti regole.

- **Occupazione:**
 - max. metà della capienza, e inoltre
 - max. 1000 persone per manifestazioni con obbligo di stare seduti
 - max. 250 persone per manifestazioni senza obbligo di stare seduti
- **Luoghi chiusi:**
 - mascherina e distanza
 - consumazione solo nei settori destinati alla ristorazione (se si registrano i dati di contatto, consumazione possibile anche al posto a sedere)
- **Aree esterne:**
 - obbligo di indossare la mascherina (tranne al proprio posto a sedere)
 - consumazione solo nei settori destinati alla ristorazione e al posto a sedere
- **All'interno e all'esterno:** divieto di manifestazioni di ballo.

Manifestazioni con accesso mediante certificato COVID (incl. grandi manifestazioni)

Le manifestazioni con meno di 1000 persone non necessitano di un'autorizzazione del Cantone; inoltre gli organizzatori possono decidere se l'accesso debba essere riservato a persone con certificato COVID valido. Le grandi manifestazioni a partire da 1000 persone necessitano, come già deciso il 26 maggio 2021, di un'autorizzazione cantonale e sono riservate esclusivamente a persone con certificato COVID. Con la seguente proposta di regolamentazione si allentano singole disposizioni approvate il 26 maggio 2021 per grandi manifestazioni a partire dal 1° luglio 2021. Ora si prevedono agevolazioni in particolare in relazione all'obbligo della mascherina e alla consumazione al posto a sedere (cfr. anche note a piè di pagina). Si mantiene il numero massimo di persone consentito. Inoltre, fatta eccezione per le manifestazioni di ballo, nei luoghi chiusi non devono essere registrati dati di contatto. A partire dal 20 agosto 2021 il numero di persone ammesse alle grandi manifestazioni dovrà essere aumentato, come programmato, a 10 000 (aree esterne con posti seduti: nessuna limitazione). Per le manifestazioni con accesso mediante certificato COVID sono previste le seguenti regole.



- Luoghi chiusi²:
 - occupazione: max. 3000 persone, 2/3 della capienza
 - obbligo di indossare la mascherina (tranne al posto a sedere)
 - consumazione solo nei settori destinati alla ristorazione e al posto a sedere
 - manifestazioni di ballo: secondo le prescrizioni per sale da ballo

- Aree esterne³:
 - occupazione: max. 5000 persone, 2/3 della capienza
 - nessun obbligo di indossare la mascherina
 - nessuna restrizione per le consumazioni
 - manifestazioni di ballo ammesse

Manifestazioni private

Per le manifestazioni private (famiglia/amici) possono ancora incontrarsi al massimo 30 persone in luoghi chiusi privati e al massimo 50 persone nelle aree esterne. Per le manifestazioni private che si svolgono in strutture accessibili al pubblico, nelle quali si incontrano al massimo 30 persone in luoghi chiusi privati e al massimo 50 persone nelle aree esterne nonché sono rilevati i dati di contatto, sarà revocato l'obbligo della mascherina e non saranno più applicate le prescrizioni per le strutture della ristorazione (obbligo di stare seduti nei luoghi chiusi, numero massimo di ospiti per tavolo). Sarà mantenuto l'obbligo di allestire un piano di protezione.

Fiere

Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha approvato le prescrizioni per le grandi fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico a partire dal 1° luglio, mantenendo il divieto per fiere con meno di 1000 persone in luoghi chiusi. Questo divieto dovrebbe ora essere abrogato.

Attività sportive e culturali

Nelle *aree esterne* decade la limitazione delle dimensioni del gruppo. Se la distanza non può essere rispettata (p. es. nelle discipline sportive di contatto) si può come già oggi rinunciare alla mascherina se si registrano i dati di contatto.

Nei *luoghi chiusi* resta valido l'obbligo della mascherina e deve essere rispettata la distanza necessaria. Per il calcolo del numero complessivo di persone che possono essere presenti in un luogo chiuso si applica ora la formula dei 4 m² per persona invece dei 10 m² per persona. L'allentamento più rilevante riguarda l'abrogazione della prescrizione relativa alla superficie a disposizione per persona per uso esclusivo se non si indossa la mascherina. Se non è possibile indossare la mascherina (p. es. sport di resistenza, coro o strumento a fiato), ora trovano applicazione unicamente prescrizioni particolari in relazione alla limitazione del numero di persone consentito in un locale; si applica la formula dei 10 m² per persona. Non è più prevista alcuna limitazione delle dimensioni dei gruppi. Tuttavia è ancora necessario registrare i dati di

² Per le grandi manifestazioni in luoghi chiusi / con obbligo di stare seduti sinora valeva l'obbligo della mascherina al posto a sedere; nei luoghi chiusi/senza obbligo di stare seduti sinora era vietato.

³ Per le grandi manifestazioni all'aperto / con obbligo di stare seduti sinora valeva quanto segue: obbligo della mascherina, consumazione solo al posto a sedere o nei settori della ristorazione; all'aperto / senza obbligo di stare seduti sinora valeva quanto segue: presenza massima di 3000 persone, 1/2 della capienza obbligo della mascherina, consumazione solo nei settori della ristorazione.



contatto.

Per gli eventi sportivi e culturali valgono le regole applicabili alle manifestazioni, sia per il pubblico sia per i partecipanti. Le esibizioni di cori devono essere possibili anche in luoghi chiusi.

Per le attività sportive e culturali accessibili solo a persone con certificato COVID valido non vi sono restrizioni (per le manifestazioni trovano applicazione le relative disposizioni).

Strutture ricreative e per il tempo libero

Nelle *aree esterne* di strutture ricreative e per il tempo libero decade, come altrove, l'obbligo della mascherina (4 m²/persona).

Nei *luoghi chiusi* resta in vigore l'obbligo della mascherina e, a seconda della situazione, differenti limitazioni della capienza (di regola 4 m² per persona). Parchi acquatici e centri balneari devono poter riaprire. Per i luoghi chiusi di piscine e centri wellness devono ora essere calcolati solo 10 m² per persona.

Se una struttura ricreativa e per il tempo libero è resa accessibile solo a persone con certificato COVID valido, le limitazioni decadono.

Commercio al dettaglio

Le limitazioni della capienza per negozi alimentari e non alimentari si riducono a 4 m² per persona (attualmente 10 m²).

Lavoro e formazione

Sul lavoro l'obbligo generalizzato della mascherina è di principio abrogato. Sulla base del diritto del lavoro continuano a trovare applicazione i principi STOP⁴. Per i lavoratori a contatto con ospiti, clienti o visitatori e che non rispettano la distanza obbligatoria, resta in vigore l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi (p. es. nei ristoranti o nel commercio al dettaglio).

Le disposizioni per lavoratori particolarmente a rischio devono ora essere limitate alle persone a rischio che non *possono* farsi vaccinare (riguarda l'ordinanza 3 COVID-19).

Anche nel settore della formazione, a livello federale decade l'obbligo della mascherina al livello secondario II. Come anche in relazione all'obbligo della mascherina per il livello primario o secondario I, è competenza dei singoli Cantoni ordinare l'obbligo della mascherina in caso di necessità e abrogarlo, per esempio, in funzione dell'accesso alla vaccinazione per giovani e giovani adulti.

Vaccinazione: esenzione dalla quarantena dei contatti e durata dell'efficacia

Saranno ora esentate dall'obbligo di quarantena dei contatti le persone vaccinate con un vaccino omologato ai sensi della «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS» e somministrato completamente secondo le prescrizioni o raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

Inoltre la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) si esprimerà a breve su un prolungamento della durata dell'efficacia della vaccinazione (prolungamento a 9 o 12 mesi). Il DFI modificherà in seguito il disciplinamento dell'esenzione dall'obbligo di quarantena dei contatti

⁴ STOP sta per sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale.



per persone vaccinate ed eventualmente per persone guarite e lo sottoporrà in un secondo momento al Consiglio federale.

3. Modifiche nel settore dei test per il SARS-CoV-2

Modifiche nella vendita e nella libera dispensazione di test autodiagnostici: in futuro la dispensazione di test autodiagnostici non sarà più riservata alle farmacie. I test autodiagnostici validati dall'UFSP potranno essere dispensati anche nelle drogherie e nel commercio al dettaglio. La dispensazione finanziata dalla Confederazione di 5 test autodiagnostici a persona ogni 30 giorni resta tuttavia prerogativa delle farmacie. La dispensazione gratuita di test autodiagnostici è limitata a persone che non sono ancora vaccinate o guarite.

Ampliamento dell'indicazione dei test per campi di vacanze e manifestazioni: per poter identificare tempestivamente le infezioni e se possibile evitarle, dovrebbero essere remunerati i test PCR aggregati nonché i test antigenici rapidi per uso professionale effettuati prima e durante i campi di vacanze. La remunerazione avverrà alle stesse condizioni dei test ripetuti nelle scuole. Per le manifestazioni con accesso limitato a persone con certificato COVID valido, in futuro dovrà essere remunerato il materiale di test per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale effettuati sul posto. La remunerazione avverrà alle stesse condizioni dei test ripetuti nelle associazioni.

Ulteriori modifiche tecniche per i test: la diagnostica PCR di conferma in seguito a un risultato positivo al test rapido SARS-CoV-2 per lo stato «guarito» è remunerata retroattivamente dal 1° giugno 2021. L'aggregazione centralizzata in futuro dovrà essere remunerata solo a partire da sette campioni aggregati.

Adeguamento delle tariffe: sono ridotte le tariffe per il prelievo del campione, il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale e il test autodiagnostico SARS-CoV-2.

Rimunerazione dell'emissione del certificato di test COVID-19: se nell'ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi è rilasciato un certificato di test COVID-19, quest'ultimo è compreso nel forfait per la trasmissione del risultato del test. Se nel quadro dei test ripetuti sono soddisfatti i requisiti per l'emissione del certificato di test COVID-19, il committente (p. es. la struttura) può richiedere l'emissione del certificato di test COVID-19 a sue spese. Nel quadro dei test ripetuti, i certificati di test COVID-19 non sono remunerati dalla Confederazione.

4. Procedura di consultazione

D'accordo con CdC e CDS, da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche CDS, CDEP e CDPE. Per permettere una valutazione sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online che una grande maggioranza dei Cantoni ha già utilizzato con successo in occasione delle ultime consultazioni, facilitando così enormemente la valutazione. Il DFI sarebbe molto grato ai Cantoni se potessero utilizzare il tool online anche per la presente consultazione. Affinché i pareri confluiscono nella valutazione all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale.

La procedura consultiva secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria



e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

5. Ulteriore procedura

Il Consiglio federale intende approvare le modifiche attualmente poste in consultazione in occasione della seduta del 23 giugno 2021, motivo per cui i termini di consultazione sono brevi. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 28 giugno 2021.

Il modello a tre fasi stabilisce che il Consiglio federale possa deliberare il passaggio dalla fase di stabilizzazione alla fase di normalizzazione non appena si sarà raggiunta la copertura vaccinale della popolazione adulta. Il Consiglio federale seguirà i progressi della vaccinazione e si riserva di sottoporre ai Cantoni per la consultazione una proposta in merito a fine luglio per poter prendere ulteriori decisioni nella prima seduta successiva alla pausa estiva. Un'eventuale consultazione sarà annunciata con almeno una settimana di anticipo.

6. Domande ai Cantoni

Domande relative alla quinta fase di riapertura.

- Il Cantone è d'accordo per principio con la quinta fase di riapertura proposta? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con l'abrogazione dell'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento proposto delle limitazioni della capienza nel commercio al dettaglio (4 m²)? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento proposto per i ristoranti?
 - Luoghi interni Sì/No
 - Aree esterne Sì/No
 - Con certificato COVID Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento proposto relativo all'apertura di discoteche e sale da ballo? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento proposto relativo alle manifestazioni?
 - Manifestazioni in generale Sì/No
 - Manifestazioni senza certificato COVID Sì/No
 - Manifestazioni con certificato COVID Sì/No
 - Manifestazioni private (nessuna modifica) Sì/No
 - Abrogazione del divieto di fiere in luoghi chiusi Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento proposto relativo alle attività sportive e culturali?
 - All'aperto Sì/No
 - In luoghi chiusi Sì/No



- Concerti di cori in luoghi chiusi Sì/No
- Con certificato COVID Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento proposto relativo alle strutture ricreative e per il tempo libero?
 - In generale Sì/No
 - Apertura di parchi acquatici e centri balneari Sì/No
 - Con certificato COVID Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento proposto sul lavoro?
 - Abrogazione dell'obbligo generalizzato della mascherina sul posto di lavoro Sì/No
 - Mantenimento dell'obbligo della mascherina per lavoratori a contatto con clienti od ospiti Sì/No
 - Disposizione per lavoratori particolarmente a rischio che non si possono vaccinare Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con l'abrogazione dell'obbligo della mascherina nelle scuole secondarie di livello II? Sì/No

Domande relative alle modifiche nel settore dei test SARS-CoV-2

- Il Cantone è d'accordo con la modifica della vendita e dispensazione libera di test auto-diagnostici? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con l'ampliamento dell'indicazione dei test per campi di vacanze e manifestazioni? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con le ulteriori modifiche tecniche nei test? Sì / No
- Il Cantone è d'accordo con la modifica delle tariffe? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con la remunerazione dell'emissione del certificato di test COVID-19? Sì/No

Termine: 16 giugno 2021, ore 12

UFSP / 11 giugno 2021